



ISOLE EGADI  
**COMUNE DI FAVIGNANA**  
( LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI )  
- **SETTORE IV** -  
- **PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE** -

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

**Nr. 168 del Reg.**

**Del 21/06/2018**

**OGGETTO:**

**Aggiudicazione dell'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e consegna di acqua potabile con autobotte per il periodo estivo. - CIG: Z1023EB2AB – DITTA: PALMA AUTOSPURGHY srl**

***Il Responsabile del IV Settore***

***nominato con decreto sindacale n.10 del 18/06/2018***

**VISTI**

*la Legge n. 142 /1990 e s.m.i., come recepita con L.R. n. 48/91 e L.R. n. 23/98 ;  
lo Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16 febbraio 2002;  
il vigente regolamento di contabilità;  
gli artt. 107, 192 del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;  
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";  
il D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;  
la Legge 123/2007;  
gli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazionetrasparente";*

**ACCERTATO** che non è possibile assicurare un servizio di autobotte idoneo alle richieste maggiormente aumentate nel periodo da giugno a settembre a causa della cronica carenza di personale e dell'erogazione in atto;

**PRESO ATTO** che l'unico autista dotato di idonea patente di guida, è impegnato in compiti inerenti la gestione del cimitero di Favignana e in molteplici altri compiti istituzionali e può svolgere tale servizio solo in coppia con altra unità lavorativa peraltro impegnati in altre mansioni;

**RITENUTO** necessario, in ragione del carattere di urgenza derivante dalla necessità di affidare il servizio di prelievo, trasporto e consegna di acqua potabile alle utenze non servite dalla rete idrica o per carenza alla distribuzione, con autobotte;

**VISTA** la Deliberazione di **G.C. n. 124 del 04/006/2018** con la quale è stato approvato “l’Accordo quadro per il servizio di prelievo, trasporto e consegna di acqua potabile alle utenze non servite dalla rete idrica o per carenza alla distribuzione, con autobotte comune con cisterna avente capacità di carico di 8 mc e ausilio di personale per utilizzo-assistenza autobotte comunale. Attivazione iniziative emergenziali”;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. **150 del 07/06/2018** con la quale è stato dato avvio “all’accordo quadro per il servizio di prelievo, trasporto e consegna di acqua potabile alle utenze non servite dalla rete idrica o per carenza alla distribuzione, con autobotte con cisterna avente capacità di carico di 8 mc ed ausilio di personale per utilizzo-assistenza autobotte comunale per il periodo giugno-settembre”;

**CONSIDERATO** che l’importo presunto dell’intervento è inferiore ad € 10.000,00 compresa IVA;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.*”

**RILEVATO**, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione, ai sensi dell’art. 37, commi 2, del D. Lgs. 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

**RILEVATO** che:

- l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, .... Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, .... possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....*”; pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto in precedenza) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni in alcuni casi previsti dalla normativa attualmente vigente;

**DATO ATTO** che la fornitura/servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie in cui ricorre l’obbligo di adesione alle convenzioni;

**RILEVATO** che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della Legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D. L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "... *i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";

- l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 dispone: "... *Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ...*"; pertanto, appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

**PRESO ATTO** che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per le prestazioni che si intendono acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

**CONSIDERATO**

-che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione tale categoria merceologica non è presente;

che il valore stimato complessivo per le suddette forniture non supera la soglia comunitaria stabilita per gli acquisti in economia;

**RILEVATO** che in applicazione dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante:

a) affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

b) procedura negoziata per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi;

**VISTO** che in ogni caso si rispettano i principi posti dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, poiché le modalità procedurali previste dall'art. 36, comma 2, lettera a), prevedono un'apertura del mercato anche se semplificata;

**STABILITO** di procedere utilizzando in via autonoma alla richiesta di offerta sul prezzo base fissato;

**RITENUTO**, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura/servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

**TENUTO CONTO** che con nota prot n. **11534** del **08/06/2018** sono stati invitati n. **15 operatori economici** del settore a presentare offerta sulla base dell'importo a base di gara pari € 25,00 oltre IVA (importo viaggio e fornitura a/r con autobotte comunale con solo personale);

**PRESO ATTO** che entro il termine del **15/06/2018** alle ore **10:00** sono pervenute offerte n. 2 offerte economiche, di cui una fuori termine e precisamente:

DITTA PALMA AUTOSPURGHI Via E. Caruso 2/A 91100 Trapani

DITTA TRAPANI SPURGHI SNC Via Pantelleria n.69 Trapani (fuori termine)

**RITENUTO** aggiudicare con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, in base alla normativa vigente, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di

riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti al comma 2 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e che l'Amministrazione ha la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

**PRESO ATTO** del Verbale prot. n. **12213** del **20/06/2018** dalla quale si evince che l'unica ditta ammessa è la ditta Palma Autospurghi srl P.IVA 01736910819 con sede a Palma Strada a Marausa n. 129 (TP) la quale ha offerto un importo pari ad €. 23,50 per singolo viaggio oltre IVA;

**DARE ATTO** che si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del D. Lgs 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma 2, lettera a), perché alla precedente procedura ristretta ad inviti non è stata presentata alcuna offerta;

**VISTO** che in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante deve motivare adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, della congruità del prezzo in apporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

**VISTO** il CIG: **Z1023EB2AB**

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che con i contratti si intende perseguire è quello di garantire in sostituzione dell'EAS la consegna acqua potabile, dato che l'eventuale mancanza di approvvigionamento idrico nelle abitazione dei cittadini, soprattutto nel periodo estivo, può creare problemi gravi oltre che per il disagio anche dal punto di vista igienico-sanitario;
- oggetto dei contratti sarà l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e consegna di acqua potabile con autobotte;

**PRENDERE ATTO** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

**RICHIAMATE** le disposizioni in materia di split payment inserite nel D.P.R. n. 633/1972 attraverso l'introduzione dell'art. 17-ter ad opera del comma 629, lettera b), art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e delle novità operative introdotte dal D.M. 23 gennaio 2015;

**VISTA** la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale con l'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

**RILEVATO** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (quest'ultimo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012) e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, nella fase preventiva di formazione della presente

determinazione si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs.n.267/2000 e dall'art.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

**DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Palma Autospurghi srl P.IVA 01736910819 con sede a Palma Strada a Marausa n. 129 (TP), il servizio di prelievo, trasporto e consegna di acqua potabile con autobotte comunale per il periodo giugno - settembre 2018, per l'importo di € 23,50 oltre IVA per ogni singolo viaggio;

**DI PRENDERE ATTO** che l'importo complessivo dell'intervento è stato impegnato con Determinazione Dirigenziale n.150 del 07/06/2018 alle seguenti imputazioni:  
€ 10.000,00 - Miss. 01 Progr. 11 Cod. U.2.02.01.09.999 - Cap. 3677 del bilancio 2018;

**DI STABILIRE** che il pagamento avverrà in unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura elettronica e acquisizione DURC in regola;

**DI PRENDERE ATTO** l'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall' art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi e che i codici identificativi di gara (CIG) è **Z1023EB2AB**

**DI DARE ATTO**, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5 del D. Lgs. 104/2010, in particolare:

- a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
- b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;

**DI DARE ATTO** di aver riportato in narrativa quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qui integralmente richiamati;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

**DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che:

- a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del

committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.comune.favignana.tp.gov.it](http://www.comune.favignana.tp.gov.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;

- b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

**DI DARE ATTO** che sarà effettuato l'accertamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al programma dei pagamenti;

**DI DISPORRE** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale ai fini della generale conoscenza;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".


**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile dell'anagrafe unica della stazione appaltante in virtù dell'obbligo sancito dall'art. 33 ter della Legge 221/2012

**DARE ATTO** che la presente Determina sarà:

- ESECUTIVA dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- PUBBLICATA all'albo Pretorio informatico di questo ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- COMUNICATA, per conoscenza, alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale;
- INSERITA nel fascicolo delle Determine;
- TRASMESSA all'ufficio Ragioneria unitamente ad eventuali allegati

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Ing. Giuseppe Alcamo



**IL PRESENTE ATTO DIVENTA ESECUTIVO CON L'APPOSIZIONE DELL'  
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SETTORE III**

**ATTESTAZIONE del Responsabile del Servizio Finanziario**

Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa di euro <sup>10</sup>10.000,00  
imputata alla Miss. 01 Progr. 11 Cod.U.2.02.01.09.999 - Cap. 3677 del bilancio 2018;

FAVIGNANA, 22 11 2018

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Patrizia Salerno)

  
IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI  
D.ssa Patrizia M.C. Salerno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_, GIUSTA RELAZIONE DEL MESSO COMUNALE,  
SENZA DARE LUOGO A RECLAMI OD OPPOSIZIONI.

FAVIGNANA li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
M. ...  
M. ...